



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DG AGEBIL

Programma destinato alle scuole di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 597556 del 26 ottobre 2023 – Programma frutta e verdura nelle scuole, anno scolastico 2026/2027.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli contenuti nella Sezione I di cui alla Parte II, titolo I, capo II, come modificato dal regolamento (UE) n. 791/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che ha trovato applicazione dal 1° agosto 2017;

VISTO il regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile 2016 che, nel modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di ripartizione delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa del Programma destinato alle scuole;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per frutta, verdura e latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2026/873 della Commissione del 21 aprile 2026, che stabilisce le ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per frutta, verdura e latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/680;

VISTA la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2023-31 luglio 2029, comunicata alla Commissione Europea in data 10 ottobre 2024;

VISTE le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed in particolare l'articolo 12, statuyente che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 5, rubricato “*Procedura valutativa*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del Decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74*”;

VISTO il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023*”, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTO il Decreto ministeriale del 18 aprile 2025, n. 180158, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, che modifica il citato Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783;

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13/02/2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

VISTA la Direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall’Organo di controllo in data 2 marzo 2026, al n. 141, con la quale sono state impartite alla Direzione generale degli affari generali e del bilancio le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva del Ministro ed assegnate le risorse per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, come integrata dalla Direttiva dipartimentale prot. n. 126396 del 16/03/2026, registrata dall’Organo di controllo in data 19/03/2026 al n. 195;

VISTA la Direttiva della Direzione generale AGEBIL n. 110014 del 5 marzo 2026, registrata all'Ufficio centrale di Bilancio in data 6 marzo 2026, al n. 161, con la quale sono assegnati a ciascun Ufficio della Direzione gli obiettivi per l'anno 2026 e le relative risorse umane e finanziarie, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla citata Direttiva generale del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026 e dalla citata Direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.314, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio;

VISTO il Decreto ministeriale n. 597556 del 26 ottobre 2023 recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi diretti all'attuazione del Programma destinato alle scuole di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013;

VISTO il Decreto ministeriale n. 460694 del 18 settembre 2024, recante modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 ottobre 2023, n. 597556;

D E C R E T A

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Decreto, in attuazione dell'articolo 1 del Decreto ministeriale n. 597556 del 26 ottobre 2023, come modificato dal Decreto ministeriale n. 460694 del 18 settembre 2024, individua, in coerenza con la Strategia nazionale, i requisiti di accesso dei richiedenti, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione dei progetti, le spese ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità per lo svolgimento dell'istruttoria e per la concessione ed erogazione dei contributi relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli destinati alle scuole nonché all'attuazione delle misure educative di accompagnamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lett. a) e lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente all'anno scolastico 2026/2027.

Articolo 2 (Attività finanziabili e spese ammissibili)

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 del presente Decreto, in coerenza con la Strategia nazionale e con la normativa unionale e nazionale di riferimento, sono finanziati progetti aventi ad oggetto:

a) la fornitura e la distribuzione dei prodotti previsti dalla Strategia nazionale agli alunni delle scuole primarie degli istituti scolastici aderenti al Programma, attraverso distribuzioni regolari e distribuzioni speciali, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al presente Decreto, denominato "Allegato tecnico";

b) la realizzazione di specifiche misure di accompagnamento a favore degli alunni delle scuole primarie degli istituti scolastici aderenti al Programma, come specificate nell'Allegato 1 al presente Decreto.

2. Le attività di cui al precedente comma 1, lett. a) prevedono la distribuzione di prodotti ortofrutticoli da effettuare, secondo uno specifico calendario programmato dal soggetto richiedente e approvato dal Ministero, presso gli istituti scolastici aderenti, nel rispetto del Programma di distribuzione descritto nel progetto.

3. Le attività di cui al precedente comma 1, lett. b) devono essere rivolte a tutti gli alunni partecipanti al Programma per l'ambito territoriale di riferimento e devono prevedere la realizzazione di:

- a) materiale informativo, da consegnare a ciascun alunno coinvolto nel Programma. Tale materiale è finalizzato a promuovere la conoscenza dell'agricoltura e del suo ruolo fondamentale nella produzione del cibo e nella tutela dell'ambiente, a incentivare le sane abitudini alimentari, a valorizzare le filiere alimentari locali, a far conoscere l'agricoltura biologica come modello sostenibile, a educare al contrasto agli sprechi alimentari e all'importanza del corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati.
- b) materiale promozionale, da consegnare a ciascun alunno coinvolto, coerente con il Programma (borsette termiche, shopper, borracce etc...).

4. Nell'ambito delle misure di cui al precedente comma 1, lett. b), è richiesta altresì la realizzazione di almeno una delle attività di seguito riportate, rivolte ad almeno il 25% degli studenti partecipanti al Programma nell'ambito territoriale di riferimento:

- a) istituzione e mantenimento di orti scolastici;
- b) organizzazione di visite a fattorie, aziende didattiche o aziende ortofrutticole e di attività analoghe volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura;
- c) organizzazione di corsi di degustazione, realizzati da personale specializzato fornito dal beneficiario e svolti non in concomitanza con le distribuzioni regolari e speciali;
- d) organizzazione di corsi di formazione rivolti direttamente agli studenti;
- e) laboratori sensoriali, realizzati da personale specializzato fornito dal beneficiario e svolti non in concomitanza con le distribuzioni regolari e speciali;
- f) giochi o attività ludico-didattiche;
- g) organizzazione di iniziative divulgative sui temi della corretta alimentazione e della sostenibilità ambientale. Tali attività devono essere rivolte direttamente agli studenti;
- h) realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali per bambini (libri con favole o fumetti sulla corretta alimentazione e simili).

I prodotti e le attività di cui ai punti elencati nel presente comma non possono consistere esclusivamente nello svolgimento di iniziative realizzate mediante strumenti di comunicazione digitale.

5. Per le attività previste ai precedenti commi 3 e 4, al fine di garantire che le misure di accompagnamento siano adatte e coerenti al target di riferimento e che siano originali e stimolanti per i bambini, garantendo altresì l'unicità e valorizzazione di ciascun ambito territoriale, è fatto obbligo ai beneficiari di trasmettere all'Amministrazione i relativi progetti esecutivi prima della loro realizzazione. L'Amministrazione si riserva di richiedere la rimodulazione dei citati progetti/attività, qualora non risultassero conformi alle disposizioni del presente comma.

6. Le attività di cui al comma 1, lett. a) e b) sono avviate dopo la pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 7 del presente Decreto e devono concludersi entro la fine dell'anno scolastico.

7. L'elenco e le caratteristiche dei prodotti, le quantità minime oggetto di distribuzione, la stagionalità dei prodotti, le modalità di confezionamento e imballaggio, le caratteristiche minime degli interventi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo e le relative modalità attuative sono disciplinati dall'Allegato 1 al presente Decreto.

8. Le spese ammissibili sono precisate nell'Allegato 2 al presente Decreto, denominato "Spese ammissibili".

Articolo 3

(Risorse e intensità del contributo richiedibile)

1. Gli aiuti di cui al presente Decreto sono concessi quali contributi a fondo perduto a rimborso delle spese ammissibili.
2. Le risorse complessivamente assegnate allo Stato membro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del presente Decreto, in coerenza con la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, per l'anno scolastico 2026/2027 sono pari a euro 14.146.779,80.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente per ciascun ambito territoriale secondo la seguente tabella:

Ambito territoriale	Contingente studenti	Contributo massimo disponibile per distribuzione per ambito territoriale	Contributo massimo disponibile per misure accompagnamento per ambito territoriale	Totale Contributo massimo disponibile per ambito territoriale
1 (Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta)	90.303	€ 1.121.261,14	€ 208.439,57	€ 1.329.700,71
2 (Lombardia)	136.500	€ 1.694.873,32	€ 315.072,60	€ 2.009.945,92
3 (Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano)	91.850	€ 1.140.469,70	€ 212.010,39	€ 1.352.480,09
4 (E. Romagna - Marche - Friuli V.G.)	86.400	€ 1.072.798,93	€ 199.430,57	€ 1.272.229,51
5 (Lazio)	108.700	€ 1.349.690,33	€ 250.903,97	€ 1.600.594,30
6 (Campania - Molise)	133.400	€ 1.656.381,69	€ 307.917,11	€ 1.964.298,80
7 (Puglia - Basilicata)	86.400	€ 1.072.798,93	€ 199.430,57	€ 1.272.229,51
8 (Calabria - Sicilia)	131.500	€ 1.632.790,04	€ 303.531,48	€ 1.936.321,53
9 (Toscana - Umbria - Abruzzo - Sardegna)	95.687	€ 1.188.112,40	€ 220.867,06	€ 1.408.979,43
TOT.	960.740	€ 11.929.176,48	€ 2.217.603,32	€ 14.146.779,80

4. Il contingente studenti indicato per ciascun ambito territoriale costituisce il valore massimo di partecipazione, tenuto conto delle risorse disponibili.

Articolo 4

(Requisiti soggettivi)

1. Possono presentare progetti per l'attuazione degli interventi:
 - a) i produttori del settore ortofrutticolo nonché i fornitori o distributori di prodotti di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/40;
 - b) le organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013 e le loro filiali controllate per almeno il 90%;
 - c) le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 156 del regolamento (UE) 1308/2013 e le loro filiali controllate per almeno il 90%;
 - d) le società cooperative e i consorzi tra i produttori ortofrutticoli;
 - e) le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituende tra i soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente comma.

Le società cooperative appartenenti alla stessa associazione di organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono partecipare, quali soggetti autonomi e indipendenti, ad ambiti territoriali differenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) non aver ricevuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al Decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- c) insussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) anche se la sentenza o il Decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
- i. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - ii. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - iii. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - iv. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - v. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - vi. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - vii. del direttore tecnico o del socio unico;
 - viii. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;

- d) non aver ricevuto sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- f) non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non essere in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L'esclusione non opera se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto;
- h) insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata negli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- j) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015.

3. I soggetti richiedenti devono, inoltre, essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria, attestati mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 5-a, del presente Decreto:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive Imprese e del Made in Italy (nel caso di cooperative di produzione e lavoro);
- b) avere realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato relativo ai soli prodotti ortofrutticoli di importo almeno pari all'entità del contributo per l'ambito territoriale a cui si partecipa oppure commercializzazione, nell'ultimo triennio, di un volume dei soli prodotti ortofrutticoli di importo pari all'entità del contributo per l'ambito territoriale a cui si partecipa.

Per i richiedenti che sono soggetti a regime di fatturazione, il requisito è soddisfatto se la somma dei fatturati relativi ai prodotti ortofrutticoli, maturati nel corso dell'ultimo triennio sia di importo almeno pari all'entità del contributo totale richiesto per l'ambito territoriale di riferimento. Per i richiedenti che non sono soggetti a regime di fatturazione, il requisito è soddisfatto qualora il volume complessivo di prodotto ortofrutticolo commercializzato nell'ultimo triennio abbia prodotto un fatturato almeno pari all'entità del contributo totale richiesto per l'ambito territoriale di riferimento. Ai fini della valutazione del possesso del requisito concorrono tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento per la fornitura di prodotti ortofrutticoli. Nel caso di fatture relative a prestazioni che

comprendano sia servizi sia forniture, ai fini del computo del valore del fatturato è considerata esclusivamente la quota delle fatture riferita alla fornitura di prodotti ortofrutticoli.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato e/o di volume di prodotto ortofrutticolo è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto;

- c) svolgimento delle attività di comunicazione e promozione;
- d) possesso di adeguate capacità logistiche.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lett. b) è dichiarato dal soggetto proponente in sede di domanda secondo il format dell'Allegato 5-a. Ai fini della comprova dello stesso requisito, i soggetti risultati beneficiari del contributo trasmettono all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del Decreto di concessione, i seguenti documenti:

- a) fatture emesse nell'ultimo triennio per la fornitura di prodotti ortofrutticoli;
- b) copia del registro IVA o da analogo documento attestante il volume di prodotto commercializzato;
- c) per le società di capitali, bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande corredati della nota integrativa;
- d) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d) è soddisfatto se l'attività è presente nella visura camerale. In relazione al requisito di cui al comma 3, lett. c), l'attività indicata nell'oggetto sociale deve essere coerente rispetto all'attività di comunicazione e informazione prevista dalle misure di accompagnamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Decreto.

Con riferimento alla capacità tecnico-professionale relativa alle attività di logistica e di comunicazione e informazione, è possibile ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare i requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d) sia per lo svolgimento delle predette attività (c.d. avvalimento operativo).

Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d), pertanto, può essere attestato mediante ricorso all'avvalimento, avvalendosi di uno o più soggetti ausiliari. A tal fine, il richiedente dichiara, secondo il format dell'Allegato 5-a, i requisiti oggetto di avvalimento e il soggetto ausiliario individuato.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5, il richiedente allega alla domanda di partecipazione:

- a) la dichiarazione del soggetto ausiliario, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 5-b e 5-c, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente comma 2 e il possesso dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento, nonché l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata del progetto i requisiti oggetto di avvalimento e i mezzi correlati;
- b) il contratto di avvalimento ovvero atto equivalente, dal quale risultino i requisiti prestati, i mezzi messi a disposizione e la durata dell'impegno.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti soggettivi di cui al comma 2 e i requisiti di cui al precedente comma 3, lett. a) e b).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti soggettivi di cui al precedente comma 2 o quelli di cui al precedente comma 3 lett. c) e d), il richiedente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il richiedente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi al nuovo soggetto ausiliario.

Resta ferma la responsabilità del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione e di AGEA per l'esecuzione delle attività e la rendicontazione delle spese

7. Per i soggetti che partecipano in forma di A.T.I., i requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 lett. a) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento. I requisiti relativi alle capacità tecniche, finanziarie e logistiche di cui al comma 3 lett. b), c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, salvo il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi del precedente comma 5 e 6.

8. L'Amministrazione si riserva di escludere i soggetti richiedenti dalla domanda di contributo in caso accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte dei proponenti siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri soggetti partecipanti.

Articolo 5

(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)

1. I richiedenti di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 4 del presente Decreto che presentano un progetto nelle forme aggregative di cui alle lett. b), c), d) ed e), non possono presentare un progetto per lo stesso ambito territoriale in forma individuale.

2. I richiedenti possono presentare in forma singola o associata un massimo di tre domande in differenti ambiti territoriali, ma può essere ammesso a contributo un solo progetto.

3. Le istanze, i progetti e tutta la documentazione di seguito elencata devono essere inoltrati, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata programmi.scuole@pec.masaf.gov.it. **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 luglio 2026.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede unicamente la data e l'ora di invio della PEC.

Nell'oggetto della PEC il proponente dovrà indicare la seguente dicitura: "DOMANDA DI CONTRIBUTO FVNS a.s. 2026-2027 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO ..."

Alla PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) la domanda di contributo redatta secondo il relativo modello di cui all'Allegato 4;
- b) il progetto, redatto dal richiedente in conformità al modello di cui all'Allegato 6. Il progetto deve obbligatoriamente contenere la dimostrazione della ragionevolezza dei costi dichiarati, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche, logistiche e finanziarie, in conformità al modello di cui all'Allegato 5-a;
- d) laddove il soggetto proponente intenda ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e 6, per i servizi di comunicazione e promozione e per i servizi di logistica, la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso di detti requisiti, in conformità ai modelli di cui all'Allegato 5-b e 5-c, nonché il contratto di avvalimento o atto equivalente;
- e) dichiarazione sostitutiva antimafia, conforme all'Allegato 7 al presente Decreto. In caso di associazioni temporanee di impresa e di scopo, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderente.

4. I richiedenti che presentano domanda come associazioni temporanee di impresa e di scopo già costituita al momento della presentazione della domanda devono presentare copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione debitamente registrato. I richiedenti che presentano domanda come associazione temporanea di impresa e di scopo costituenda devono presentare un impegno a costituire l'associazione, redatto in conformità all'Allegato 8 del presente Decreto.

Tutti i documenti sopra riportati sono prodotti in formato PDF nativi, non derivati da scansione di documenti analogici e firmati digitalmente dal legale rappresentante.

Nel caso in cui le dimensioni della documentazione trasmessa dovessero superare i limiti di inoltro con un'unica PEC, è possibile inoltrare due o più PEC, precisando nell'oggetto il numero della PEC e il numero invii che si intende effettuare.

Articolo 6 **(Requisiti minimi dei progetti e congruità dei costi)**

1. I progetti devono soddisfare, contestualmente, i seguenti requisiti minimi:

- a) fornitura di almeno il 10% di prodotti biologici sul totale della fornitura;
- b) fornitura di almeno il 20% di prodotti certificati DOP e IGP sul totale della fornitura;
- c) fornitura di almeno il 20% di prodotti provenienti da coltivazioni di una o più regioni ricomprese nell'ambito territoriale a cui si partecipa sul totale della fornitura, anche nell'ottica del miglioramento qualitativo del prodotto e della sostenibilità ambientale legata alla logistica;
- d) fornitura, per la quota restante rispetto al biologico e ai prodotti certificati DOP e IGP, di prodotti da produzione integrata certificata (SQNPI) o da regimi equivalenti a livello internazionale;
- e) fornitura di imballaggi riciclabili e/o riutilizzabili e, comunque, biodegradabili e compostabili, oppure di imballaggi quali vaschette in cartoncino oppure in polpa di legno oppure anche solo rete oppure di carta/cartone, secondo le specifiche indicate nell'Allegato 1 al presente Decreto;
- f) svolgimento delle misure di accompagnamento previste all'articolo 2, comma 3, ed almeno una tra quelle previste all'articolo 2, comma 4.

2. Tutti i progetti devono, a pena di inammissibilità, garantire l'utilizzo di materiali di confezionamento sostenibili per l'imballaggio dei prodotti, per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti, l'utilizzo, assicurare una logistica della distribuzione sostenibile, garantire l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse assegnate mediante un adeguato sistema di controllo e prevedere un'adeguata organizzazione logistica a presidio della qualità dei prodotti distribuiti. I progetti devono altresì prevedere, a pena di inammissibilità, misure di accompagnamento in grado di coinvolgere gli alunni e le famiglie, di sviluppare la consapevolezza degli iscritti sulle sane abitudini alimentari e di aumentare la conoscenza degli iscritti sui processi produttivi e sulle produzioni locali.

3. Il progetto deve essere corredato da documentazione idonea a dimostrare la congruità dei costi dei prodotti e dei servizi. La congruità dei costi dei prodotti e dei servizi è dimostrata tramite indagini di mercato, mediante la presentazione di tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e che non siano in posizione di conflitto di interesse con il richiedente, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Il richiedente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di avvalimento. In tale caso il richiedente seleziona la società ausiliaria sulla base di apposita indagine di mercato ed è tenuto a presentare i preventivi di tre operatori, che siano indipendenti tra di loro e che non siano in posizione di conflitto di interesse con il richiedente.

5. In caso di autoproduzione di prodotti o servizi, anche per effetto di conferimento, la congruità può essere dimostrata attraverso uno dei seguenti mezzi:

- indagini di mercato;
- comparazione dei costi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri;
- allegazione dei prezzi di mercato o qualsiasi ulteriore metodo oggettivo.

Articolo 7

(Valutazione dei progetti)

1. Per l'istruttoria delle domande e la valutazione dei progetti, il Ministero si avvale di una Commissione di valutazione nominata dopo il termine di presentazione delle domande.

2. La Commissione accerta la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 5 ed il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4. La Commissione accerta, altresì, la completezza e la regolarità della documentazione presentata.

3. La Commissione valuta, tra l'altro, la ragionevolezza dei costi sulla base della documentazione prodotta dal richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del presente Decreto.

4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata, la Commissione richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili, assegnando al soggetto richiedente un congruo termine non inferiore a 5 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

5. La Commissione procede alla valutazione dei progetti per ciascun ambito territoriale e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nell'Allegato 3 al presente Decreto.

6. Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione sulla base dei criteri e degli ambiti di valutazione riportati nell'Allegato 3 è pari a 100 (cento). Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

7. La Commissione può chiedere al proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Nel caso di inutile decorso dei termini la Commissione procede a escludere il richiedente.

8. La Commissione, terminata la valutazione, predispone, per ciascun ambito territoriale, la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo; nel caso di parità, è preferito il progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'ambito di valutazione A.

9. A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Ministero invia ad AGEA i dati relativi all'istruttoria effettuata e la documentazione relativa a ciascun progetto ammesso a contributo, affinché svolga i compiti di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto.

Articolo 8

(Modifiche dei soggetti richiedenti e beneficiari)

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti richiedenti nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la pubblicazione della graduatoria.

2. Nei casi di richiedenti in forma aggregata di cui alla lett. e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente Decreto, è consentito il recesso di uno o più richiedenti a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

3. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile, previo accertamento sulla permanenza dei requisiti di ordine generale e speciali in capo al soggetto subentrante.

4. Ogni variazione soggettiva deve essere preventivamente comunicata e approvata dall'Amministrazione.

Articolo 9

(Variazioni ai progetti)

1. Eventuali variazioni del Progetto sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, che vi provvede sentita la Commissione di valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente Decreto.

2. Non è ammessa alcuna variazione che comporti il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che abbiano determinato l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato 3 al presente Decreto. In caso di variazioni che comportino la sostituzione di prodotti, i prodotti ortofrutticoli sostitutivi devono mantenere inalterato il punteggio conseguito per ciascun criterio e sotto-criterio di valutazione, così come riportati nell'Allegato 3 al presente Decreto.

3. Non è ammessa alcuna variazione che comporti la modifica della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, tra contributo destinato alla distribuzione e contributo destinato alle misure di accompagnamento.

4. Fermo restando l'importo di contributo concesso, gli scostamenti in aumento o diminuzione compensativi tra le voci di costo del piano finanziario approvato sono consentiti nella misura massima del 10%. Tali scostamenti devono essere tempestivamente comunicati dai beneficiari al Ministero e ad AGEA.

5. Le eventuali istanze di variazione relative al costo dei prodotti o dei servizi correlati alla distribuzione devono essere corredate da documentazione giustificativa volta a comprovare la richiesta, secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma 3, del presente Decreto, al fine di attestare la congruità dei nuovi prezzi di mercato.

Articolo 10

(Variazioni del numero degli alunni)

1. Per ciascun ambito territoriale, in caso di diminuzione o aumento superiori al 2% del numero degli alunni partecipanti al Programma, il beneficiario ne dà comunicazione al Ministero, al seguente indirizzo pec programmi.scuole@pec.masaf.gov.it.

2. Qualora, all'esito delle verifiche sulla partecipazione degli alunni per ciascun ambito territoriale sopra indicato, dovesse riscontrarsi uno scostamento in negativo superiore al 2% del numero degli alunni iscritti rispetto al numero di alunni previsti di cui al precedente articolo 3, comma 3, il richiedente può presentare una istanza di variazione, corredata da una versione rimodulata del progetto e da adeguata documentazione giustificativa dei costi proposti.

3. L'Amministrazione, tenuto conto dell'entità della variazione in diminuzione del numero degli studenti, sentita la Commissione in merito al mantenimento dei punteggi assegnati al progetto, può assentire, in coerenza con quanto previsto nell'Allegato 1 e nel limite del contributo massimo concedibile, la realizzazione di ulteriori distribuzioni regolari o speciali. Qualora non sia possibile compensare la variazione in negativo del numero degli studenti con ulteriori distribuzioni regolari o speciali, l'Amministrazione provvederà alla riduzione del contributo concesso, in misura proporzionale allo scostamento tra il numero degli studenti effettivamente iscritti e quello previsto all'articolo 3, comma 3, per l'ambito territoriale di riferimento.

4. In caso di incremento del numero degli alunni partecipanti superiore al predetto limite del 2%, il maggior costo resta integralmente a carico del beneficiario, salva diversa autorizzazione espressa dell'Amministrazione nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 11 **(Compiti di AGEA)**

1. Ai sensi dell'articolo 7.6 della Strategia nazionale 2023/2029 e dell'articolo 2 dello Statuto approvato con Decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023, all'organismo pagatore AGEA sono delegate le attività di controllo e di pagamento ai sensi della normativa comunitaria vigente.
2. AGEA, sentito il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, le istruzioni operative, relative alle modalità di presentazione delle domande di pagamento e alla successiva attività di rendicontazione, ai controlli e alle sanzioni, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente Decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea.
3. AGEA comunica tempestivamente al Ministero i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la propria composizione.
4. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti al Ministero entro 60 giorni dal loro espletamento.

Articolo 12 **(Erogazione del finanziamento e modalità di rendicontazione)**

1. Ai pagamenti provvede AGEA, cui sono delegate le attività di pagamento e di controllo ai sensi della normativa comunitaria vigente e in coerenza con quanto previsto nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia.
2. L'erogazione del contributo avviene sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di pari valore, secondo le istruzioni operative di cui al precedente articolo 11, comma 2.
3. Il restante importo è erogato a saldo, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento, redatta secondo le istruzioni operative di cui al precedente articolo 11, comma 2.
4. Il beneficiario è tenuto a presentare, entro il 19 marzo 2027, una rendicontazione intermedia riferita alle spese sostenute fino al 28 febbraio 2027, secondo le modalità, i contenuti e la documentazione stabiliti dalle istruzioni operative e dal manuale di rendicontazione adottati da AGEA, di cui al precedente articolo 11. La documentazione trasmessa è oggetto di verifica da parte di AGEA ai fini dell'istruttoria della domanda di saldo.
5. Le spese sono riconosciute, in sede di verifica della rendicontazione, se sostenute nel periodo ricompreso tra la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e il 30 giugno 2027 e se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nella proposta progettuale.
6. La verifica della rendicontazione di cui al precedente comma 4 verrà effettuata da AGEA al fine di accertare la conformità dell'attività svolta e delle spese sostenute a quanto indicato in progetto ed oggetto del beneficio concesso.

Articolo 13 **(Controlli)**

1. AGEA, direttamente o per il tramite di propria struttura incaricata, effettua, per conto del Ministero, i controlli di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.
2. Il dettaglio dei controlli, delle possibili infrazioni e delle relative sanzioni è riportato nelle istruzioni operative di cui al precedente articolo 11, comma 2.

Articolo 14

(Documentazione della procedura)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto:

- Allegato 1: Allegato tecnico;
- Allegato 2: Spese ammissibili;
- Allegato 3: Criteri di valutazione.

2. Sono approvati con il presente Decreto:

- Allegato 4: fac simile di domanda di partecipazione;
- Allegati 5-a, 5-b e 5-c: fac simili di dichiarazioni sostitutive;
- Allegato 6: fac simile di progetto;
- Allegato 7: fac simile di dichiarazione antimafia;
- Allegato 8: fac simile di impegno a costituirsi in ATI.

Articolo 15

(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica programmi.scuole@pec.masaf.gov.it e possono essere presentate fino al 25 giugno 2026.

2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Marco Bruschini, direttore dell'Ufficio AGEBIL III.

3. Il presente Decreto è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet www.masaf.gov.it.

Articolo 16

(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Decreto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non disposto, si applica il Decreto ministeriale n. 597556 del 26 ottobre 2023, il Decreto ministeriale n. 460694 del 18 settembre 2024, il Codice Civile e la normativa nazionale e unionale di riferimento

IL DIRETTORE GENERALE

Teresa Nicolazzi

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)